

Il Consiglio di Stato

Signor
Boris Bignasca
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 3 ottobre 2016 n. 161.16

“Famiglia criminale”: minacce a funzionari pubblici e droga. Perché non vengono espulsi?

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 5 ottobre 2016 che prende spunto dalla vicenda riportata dai media, inerente la condanna di una donna straniera a seguito delle minacce di morte rivolte ad una funzionaria dell'Amministrazione cantonale e, prima di entrare nel merito delle singole domande, siamo ad esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

Le domande da lei poste vertono su una persona specifica e i suoi familiari e mirano ad ottenere una serie di informazioni personali come ad esempio la sua nazionalità, il periodo di residenza in Svizzera e se, durante il suo soggiorno in Ticino, abbia beneficiato di prestazioni assistenziali. Quanto commesso dall'interessata, pur essendo da stigmatizzare nella maniera più assoluta, non risulta ancora sufficiente per permettere a questo Consiglio di riportare nella presente risposta dei dati e delle informazioni personali, considerato come ciò andrebbe a ledere la sfera privata e personale della persona interessata. Difatti, qualora i quesiti posti in un'interrogazione parlamentare vertano su dati personali di una determinata persona, la risposta all'interrogante deve necessariamente essere soggetta a condizioni ben specifiche, poiché il mancato rispetto delle medesime potrebbe costituire una violazione ingiustificata del segreto d'ufficio. Per quanto attiene la relazione tra l'attività parlamentare e l'assoggettamento, di principio, al campo della legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP – RL 1.6.1.1.) si rinvia a quanto illustrato in una precedente risposta a un'interrogazione parlamentare lo scorso 14 aprile 2015 (cfr. risposta CdS n. 1423 del 14 aprile 2015 all'interrogazione 5 febbraio 2015 n. 14.15 *“Non pagano i debiti e insultano i ticinesi: è un comportamento accettabile?”* di Massimiliano Robbiani).

Stante quanto precede, nell'ambito dell'evasione del presente atto parlamentare non sarà possibile fornire puntuali indicazioni sulla vicenda riportata dai media.

In risposta a quanto da lei indicato, e a titolo generale, si indica che i motivi di ordine pubblico che possono portare l'Autorità federale a revocare i titoli di soggiorno conferiti nell'ambito di una procedura di asilo sono dati unicamente in caso di condanne a pene detentive di lunga durata per reati particolarmente repressibili (essendo detti statuti conferiti direttamente dalla Segreteria di Stato della Migrazione (SEM), le Autorità della migrazione cantonali non dispongono della facoltà di disporre la revoca). A titolo esemplificativo si indica che i motivi di revoca del permesso “F” per le persone straniere ammesse provvisoriamente in Svizzera, sono contemplati nell'art. 83 cpv. 7 della Legge federale sugli stranieri (LStr - R.S.142.20). Secondo i combinati artt. 83 cpv. 7 lett. a e 84 cpv. 3 LStr *l'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa o ha fine se lo straniero allontanato o espulso è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena di lunga*

durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". In base alla giurisprudenza del Tribunale federale è considerata pena di lunga durata giusta l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr una condanna di almeno un anno, pena ben più consistente di quella da lei riportata nell'introduzione alla sua interrogazione.

L'art 63 cpv. 1 della Legge sull'asilo (LAsi) prevede a sua volta che *"la SEM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili"*. In questa sede appare inoltre opportuno precisare che la revoca di determinate tipologie di permesso, come ad esempio quello al quale lei si riferisce nella sua interrogazione (permesso F – ammissione provvisoria), non compete alle Autorità cantonali, bensì alla SEM. Ciononostante il Dipartimento delle istituzioni procede sistematicamente a segnalare condanne o potenziali abusi all'Autorità federale in modo che essa possa prendere in considerazione tali elementi nell'ambito delle proprie valutazioni.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. **Perché la signora straniera condannata per minacce di morte ad una funzionaria pubblica non è stata espulsa? Da dove proviene e da quanti anni risiede in Ticino?**
2. **Perché i famigliari della signora, che sono stati pure condannati per altri reati (tra cui l'ex marito per ingente spaccio di droga), non sono stati espulsi? Si indichi anche in dettaglio in quali reati e procedimenti sono stati coinvolti.**
3. **La signora straniera condannata e i suoi famigliari sono a carico del nostro Stato sociale? Se sì, quanto ci costano?**

Per quanto attiene questi tre quesiti, considerato quanto indicato nell'introduzione, allo scrivente Consiglio non è data facoltà di fornire le informazioni richieste.

È in ogni caso doveroso precisare che i permessi concessi nell'ambito del settore dell'asilo – vista l'assenza della necessaria base legale nel diritto in materia di stranieri – non possono essere revocati dall'Autorità federale per mere ragioni finanziarie (dipendenza dall'assistenza pubblica). Per quanto attiene eventuali motivi di revoca per ordine pubblico, si ribadisce che il Dipartimento delle istituzioni – qualora l'esame circa il rilascio, il rinnovo o la modifica di un permesso di soggiorno non rientri nella sua sfera di competenza – procede sistematicamente alla segnalazione degli stessi all'Autorità federale, la quale è tenuta a determinarsi sulla possibilità di revocare lo statuto da lei conferito alla persona straniera.

4. **A quanto ammontano, negli ultimi 5 anni, i casi di aggressione e minacce contro funzionari pubblici? Indicare anche la nazionalità degli autori.**

Salvo la fattispecie da lei riportata, negli ultimi 5 anni la Sezione delle risorse umane non ha registrato segnalazioni relative a casi di aggressione e minacce nei confronti di dipendenti pubblici.

5. **Quali misure intende prendere il Governo per tutelare maggiormente i funzionari pubblici da questi fenomeni?**

Per tutelare meglio i diritti dei funzionari pubblici con la revisione del Regolamento dei dipendenti dello Stato dell'8 luglio 2014, all'art. 65 è stata estesa la possibilità di beneficiare della protezione giuridica anche nel caso in cui sia il dipendente stesso a sporgere querela penale.

In aggiunta si segnala che il Dipartimento delle istituzioni sta costituendo il Servizio Gestione Cantonale Persone Minacciose e Pericolose (GCPMP) in seno alla Polizia cantonale, il quale si

occuperà di gestire – tra gli altri – casi analoghi a quello da lei descritto nell'atto parlamentare oggetto della presente risposta. Tramite questo servizio la Polizia cantonale intende infatti introdurre un ulteriore miglioramento nella gestione dei casi di persone minacciose e pericolose sulla scorta del modello già in uso in alcuni Cantoni germanofoni, in particolare Zurigo e Soletta. A prescindere dalla costituzione del Servizio GCPMP la Polizia cantonale è comunque già ora operativa in relazione alla problematica della gestione di casi analoghi a quello da lei descritto.

6. Il Governo non ritiene che sia opportuno inasprire le sanzioni contro chi si macchia di aggressione contro i funzionari pubblici?

Per quanto attiene le sanzioni applicabili si osserva che le stesse sono contemplate esclusivamente nel diritto penale materiale federale, ovvero nel Codice penale svizzero (vedi artt. 126 / Vie di fatto; 180 / Minaccia e 181 / Coazione). Alla luce della portata federale di tali disposizioni di legge, un eventuale inasprimento di queste misure esula dalle competenze dello scrivente Consiglio di Stato.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Sezione delle risorse umane (dfe-sru@ti.ch)